



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Sezione Civile

Il Giudice Delegato, dott.ssa Veronica Zanin, nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 99/2024 promosso da:

_____, nato il _____ a _____ (NO), C.F. _____ e _____
_____, nata il _____ ad _____ (NO), C.F. _____ entrambi residenti in
(NO), Via _____ elettivamente domiciliati in Milano (MI), Via _____
presso lo studio dell'Avv. _____, che li rappresenta e difende, giusta procura;

Letto il ricorso depositato da _____ e _____ per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

acquisiti i chiarimenti resi in data 23.1.2025;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

premesso che i ricorrenti hanno espressamente qualificato il piano quale procedura familiare;

rilevato che ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i. *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*;

considerato che il secondo comma dell'art. 66 c.c.i.i. precisa che *“ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76”*;

considerato che le parti risultano convivente e che l'origine del sovraindebitamento risulta in ogni caso comune;

ritenuto, dunque, che la presente procedura possa qualificarsi quale procedura familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 c.c.i.i.;

rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC;

rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione

delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato, tuttavia, che il piano prevede il pagamento dei creditori privilegiati nel termine di tre anni;

considerato che le osservazioni sul punto dei ricorrenti non paiono rilevanti, atteso che ciò che rileva sono i tempi di pagamento dei creditori privilegiati e non il momento in cui la classe inizia ad essere soddisfatta;

considerato che: i) l'art. 69, quarto comma, secondo periodo, dispone che la proposta di piano di ristrutturazione possa prevedere per il pagamento di crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca una moratoria sino a due anni dall'omologazione e sono dovuti gli interessi legali; ii) detta disposizione, introdotta con il Dlgs 136/2024 ed applicabile alle procedure pendenti tenuto conto della disciplina transitoria di cui all'art. 8, reintroduce la possibilità di moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati prevista dall'art. 8, quarto comma, L. 3/2012 ma originariamente non riprodotta dal codice della crisi; iii) anche prima dell'introduzione di detta disposizione, parte della giurisprudenza riteneva comunque ammissibile detta moratoria (vedi sul punto Trib. Di Terni 8.5.2023 e Tribunale di Modena 20.9.2023), sebbene subordinata all'assenso (espresso o implicito) dei creditori interessati; iv) alla luce della disposizione introdotta, tuttavia, si rende necessario valutare se la possibilità di prevedere una moratoria di due anni nel pagamento dei creditori privilegiati escluda, a contrario, la possibilità di prevedere una moratoria nel pagamento per un periodo di tempo superiore e se la disposizione sia volta ad introdurre una condizione di ammissibilità del piano; v) la giurisprudenza formatasi nell'ambito delle procedure della crisi da sovraindebitamento (ed in particolare con riguardo all'allora applicabile art. 8, comma 4, L. 3/2012) ha sino ad ora escluso che sia precluso al proponente il piano di prevedere una moratoria nel pagamento superiore a quella prevista dalla norma; vi) la Suprema Corte ha, infatti, affermato che deve ritenersi legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. 17834/2019, 17391/2020, poi confermate da Cass. 34150/2024 e 6442/2024 che, sebbene riferibili alla normativa precedente, sono successive all'entrata in vigore del ccii); vii) si è detto, infatti, che la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. 17834/2019, 17391/2020; cfr. Cass. 22797/2023); viii) le conclusioni della Suprema Corte paiono potersi estendere al nuovo contesto normativo, che sostanzialmente riproduce, pur variando il termine massimo di moratoria, il disposto del precedente art. 8, comma 5, L. 3/2012; ix) depone in questo senso anche la circostanza che la conclusione della Cassazione si basa sulla premessa avallata da Corte cost. n. 245/2019 che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento condividono la natura concorsuale e la ratio del concordato preventivo (Cass. 27843/2022, 22797/2023, 4622/2024);

ritenuto, per le considerazioni che precedono, di poter ritenere l'art. 67, quarto comma, secondo periodo non tanto condizione di ammissibilità, ma condizione di convenienza del piano;

ritenuto, dunque, che i creditori interessati possano eventualmente sollevare contestazioni sulla convenienza del piano a fronte della moratoria ultrabiennale nelle osservazioni di cui all'art. 70, terzo comma, ccii, così come previsto dal comma 7 della medesima norma;

considerato sin da ora che nel piano non risultano computati gli interessi sui crediti privilegiati, per cui si invita sin da ora l'OCC a valutare tale mancanza nell'esercizio dei poteri di modifica, anche ai fini di cui all'art. 70, comma 6, ccii;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. ed in via preliminare di: i) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, inclusa la procedura esecutiva n. 8/2024, R.G.E. Tribunale di Novara, G.E. Dott.ssa V. Zanin, disponendo altresì il divieto di altre azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento; ii) assegnare la somma sinora trattenuta nell'ambito della procedura n. 324/2021 R.G.E. Tribunale di Novara, alla presente procedura, affinché venga distribuita nel rispetto del principio della par condicio creditorum tra tutti i creditori dei debitori indicati nella presente domanda, secondo i criteri previsti dalla legge ed avallati dal Gestore dell'OCC;

considerato che ai sensi dell'art. 68, quinto comma, c.c.i.i. “il deposito della domanda (di ristrutturazione dei debiti) sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”;

considerato che ai sensi dell'art. 70, quarto comma, c.c.i.i. “con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”;

ritenuto che, al fine di assicurare la par condicio creditorum, debba essere disposta la sospensione delle procedure esecutive pendenti, nonché il più generale divieto di intraprendere ulteriori azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, tenuto conto che il piano coinvolge sostanzialmente l'integrità del patrimonio attualmente nella titolarità della ricorrente e le sue entrate mensili;

ritenuto che, quale misura idonea e necessaria ad assicurare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento sia necessario porre a carico della Cancelleria la comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari, dandone avviso al Giudice dell'Esecuzione, per l'assunzione di ogni opportuno provvedimento;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.;

p.q.m.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica,

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da _____ nato il _____ (NO),
C.F. _____ e _____, nata il _____ ad _____ (NO), C.F. _____

entrambi residenti in (NO), Via d il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Novara;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti di nato il (NO), C.F. e , nata il ad (NO), C.F. , entrambi residenti in (NO), Via , **ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al presente Tribunale al n. 8/2024;**
- il divieto – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'OCC;
- l'urgente comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari al fine di acquisire il presente provvedimento nella procedura esecutiva n. 8/2024.

Novara, 24/03/2025

Il Giudice Delegato,

dott. Veronica Zanin